Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 febbraio 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 20 ottobre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1962
registro n. 67 Difesa-Esercito, foglio n. 58

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CORTI Lorenzo, da Lastra a Signa (Firenze), sergente 9° reggimento alpini, II battaglione complementi. — Comandante di una squadra fucilieri, in un combattimento contro forze soverchianti, trascinava più volte il reparto al contrassalto con decisione e perizia. Ferito, si rammaricava di dover lasciare i suoi alpini. — Quota 753-735 Settore Vojussa (Grecia), 9 gennaio 1941.

(234)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86.

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288

Art. 1.

Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le modifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2 al 25 della presente legge.

Art. 2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonchè alla gestione amministrativa dei reparti: concorrono altresì all'istruzione professionale del Corpo ».

Art. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziaria ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;
b) infermità;
c) non idoneità agli uffici del grado;
d) a domanda;
e) d'autorità;
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
g) applicazione delle norme sull'avanzamento;
h) perdita del grado ».

Art. 5.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che abbia raggiunto i seguenti limiti di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità:

tenente generale ispettore	anni	65
maggiore generale ispettore	»	62
colonnello	»	60
tenente colonnello	»	58
maggiore	»	56
capitano, tenente e sottotenente	»	54

L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale che, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, abbia meno di quindici anni di detto servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti articoli 28-*bis* e 28-*ter*:

« Art. 28-*bis*. — All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o sia cessato da tale servizio per ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o sia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni ».

« Art. 28-*ter*. — L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal Collegio medico legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.

L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del precedente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per aver superato i limiti di età di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure i limiti di servizio di cui alla predetta lettera *b*), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 ».

Art. 7.

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età, ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

tenente generale ispettore	anni	62
maggiore generale ispettore	»	59
colonnello	»	57
tenente colonnello	»	55
maggiore	»	53
capitano, tenente e sottotenente	»	51

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma precedente, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

L'ufficiale, che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma, ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente e in tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza ed è collocato nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente articolo 31-*bis*:

« L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto i limiti di età previsti dal primo comma dell'articolo 31 può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza.

Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'interno. Qualora si tratti del tenente generale ispettore deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo 35-*bis*:

« L'ufficiale che abbia perduto il grado a norma del n. 2, lettere *a*), *b*) e *c*); del n. 3, lettera *c*), e dei nn. 4 e 5 del precedente articolo 34, e che conservi la capacità militare, è soggetto agli obblighi del servizio militare in qualità di soldato.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, il Ministro per l'interno dà notizia all'autorità militare del provvedimento di perdita del grado adottato nei confronti dell'ufficiale ».

Art. 10.

All'articolo 37 è aggiunto il seguente comma:

« Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 11.

Dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente articolo 49-*bis*

« E' istituito il ruolo d'onore per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In detto ruolo è iscritto d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, l'ufficiale del Corpo che sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio per:

a) mutilazione o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazione o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

L'ufficiale del ruolo d'onore può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegato in incarichi o servizi compatibili con le sue condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di reparti ».

Art. 12.

Il primo e secondo comma dell'articolo 54 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro per l'interno ed è composto dal capo della polizia che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da un maggiore generale ispettore e da un colonnello del Corpo in servizio permanente.

Un ispettore generale capo di pubblica sicurezza, un maggiore generale ispettore e due colonnelli del Corpo in servizio permanente sono altresì nominati membri supplenti, rispettivamente, per il vice capo della polizia, per il tenente generale ispettore e per il maggior generale ispettore e il colonnello del Corpo ».

Art. 13.

Il terzo comma dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento ha luogo ad anzianità per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta e per esami per il grado di maggiore ».

Art. 14.

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti periodo di permanenza nel grado:

maggiore generale ispettore	anni	1
colonnello	»	2
tenente colonnello	»	3
maggiore	»	3
capitano	»	4
tenente	»	4
sottotenente	»	2

L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento ai gradi di colonnello e di maggiore se non ha frequentato i corsi previsti dalla presente legge e se non ha esercitato per un periodo complessivo, non inferiore ad anni 2, il comando effettivo di reparto nei gradi di maggiore o di tenente colonnello e di tenente o di capitano ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'interno determina, di regola annualmente, le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli e dei capitani che devono frequentare i corsi di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo ».

Art. 16.

Il terzo comma dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento ai gradi di tenente generale e di maggior generale ispettore sono sottoposti a valutazione, rispettivamente, tutti i maggiori generali ispettori e tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo ».

Art. 17.

L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla Commissione di avanzamento.

Detta Commissione è composta:

a) per l'avanzamento al grado di tenente generale ispettore, dal Ministro per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia e dal vice capo della polizia. Un vice prefetto interviene quale segretario relatore;

b) per l'avanzamento a maggiore generale ispettore, dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore e dal direttore della divisione forze armate di polizia cui è demandato anche il compito di relatore;

c) per l'avanzamento fino al grado di colonnello, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da due maggiori generali ispettori e dal direttore della divisione forze armate di polizia al quale è demandato anche il compito di relatore.

Nelle Commissioni di avanzamento di cui alle lettere b) e c) le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

La Commissione di avanzamento di cui alla lettera a) è convocata dal Ministro; quelle di cui alle lettere b) e c) sono convocate dal Sottosegretario di Stato.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri nella Commissione di cui alla lettera b) e di almeno cinque membri nella Commissione di cui alla lettera c).

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali ai quali sia stato attribuito un punto di merito non inferiore a ottanta, se maggiori generali ispettori o colonnelli, e non inferiore a settanta se di altro grado, sono giudicati dalla Commissione idonei all'avanzamento; gli ufficiali cui sia stato attribuito un punto inferiore, rispettivamente, a ottanta od a settanta, sono giudicati dalla Commissione non idonei all'avanzamento ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere:

A) qualità fisiche, qualità morali e di carattere;

B) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

C) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;

D) esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra ».

Art. 20.

L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 67 e 68 sono approvati dal Ministro.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.

Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruolo.

L'esito del giudizio di avanzamento deve essere notificato ai singoli interessati entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli elenchi e delle graduatorie di merito di cui al primo comma ».

Art. 21.

All'articolo 71 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo, non idoneo all'avanzamento, che abbia maturato il periodo minimo di servizio per conseguire il trattamento di pensione, può chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite previsto, per il suo grado, dal primo comma dell'articolo 31.

Sono concessi in tal caso, in aggiunta a trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dell'ufficiale che si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 65, ultimo comma ».

Art. 22.

Dopo l'articolo 76 è aggiunto il seguente articolo 76-*bis*:

« All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 62, secondo comma, della presente legge, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio, riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 76 della presente legge ».

Art. 23.

Dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente articolo 84-*bis*:

« L'ufficiale del ruolo d'onore può, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo, e, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 49-*bis*, dopo almeno un anno di servizio, conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello col quale fu collocato nel ruolo medesimo.

Lo stesso ufficiale può conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Può conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo o di permanenza nel ruolo o di servizio, l'ufficiale titolare di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruisca dell'assegno di superinvalidità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito della idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione ».

Art. 24.

L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39, che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità, se hanno cessato dal servizio di autorità o a domanda per raggiunti limiti di età e di servizio.

Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio per altre cause sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto. Agli stessi non compete l'indennità speciale annua di cui all'articolo 48 ».

Art. 25.

L'articolo 94, primo comma, lettera *c*), è sostituito dal seguente:

« *c*) dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma dell'articolo 33 della stessa legge ».

CAPO II

Modifiche alla legge 26 gennaio 1942, n. 39

Art. 26.

L'articolo 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo in qualità di sottufficiali.

Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Per conseguire la nomina a sottotenente il personale di cui al primo comma deve frequentare, con profitto, un apposito corso di istruzione della durata di un anno, presso la scuola ufficiali di pubblica sicurezza al quale è ammesso mediante concorso per esame.

I posti che non possono essere conferiti a norma del presente articolo sono portati in aumento a quelli di cui al primo comma della lettera *b*) dell'articolo seguente ».

E' abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

CAPO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 27.

L'ufficiale che sia venuto o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 28-*ter* della legge 29 marzo 1956, n. 288, è trasferito nell'ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo indicato dall'articolo 42, primo comma, della stessa legge, computandosi l'inizio di tale periodo dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sulla idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.

Art. 28.

L'ufficiale che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288, sia stato collocato direttamente dal servizio permanente in congedo assoluto per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, può far domanda di essere trasferito in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288, non sia decorso il periodo di tempo indicato dal primo comma dell'articolo 42 della predetta legge, computato in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal Collegio medico legale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento del periodo di tempo richiamato al comma precedente, computato come indicato nello stesso comma.

Art. 29.

Per gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria ai sensi dell'articolo 27 della presente legge, il periodo di permanenza in detta posizione è computato, come servizio, agli effetti della pensione, limitatamente alla eventuale differenza fra il periodo di tempo indicato dall'articolo 42, primo comma, della legge 29 marzo 1956, n. 288, ed il periodo di sei anni stabilito dal primo comma dell'articolo 28-*bis* della medesima legge.

All'ufficiale che usufruisce del trattamento economico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ratificato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990, è riconosciuto, ai fini del servizio pensionabile, il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria, limitatamente alla differenza tra il periodo di otto anni previsto dal succitato articolo 42 ed il periodo di cinque anni già computato dallo articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

Art. 30.

L'indennità attribuita all'ufficiale di cui all'articolo 27 ed a quello di cui all'articolo 28 della presente legge a seguito del loro collocamento in posizione ausi-

liaria, è computabile agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ratificato, con modifiche, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990.

Art. 31.

Il termine di « maggiore generale ispettore » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di « tenente generale ispettore ».

Art. 32.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati in congedo assoluto per una delle cause indicate dal precedente articolo 11 sono iscritti, a domanda, nel ruolo d'onore, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo assoluto.

Art. 33.

L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio permanente e fruisca di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra, da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è sottoposto ad accertamento sanitario da parte del Collegio medico legale e, se riconosciuto idoneo, continua a rimanere in servizio permanente.

L'accertamento sanitario di cui al primo comma deve essere richiesto dall'ufficiale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'inosservanza di tale disposizione comporta la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale ed il suo collocamento nel congedo assoluto.

L'ufficiale di cui al primo comma, che non sia riconosciuto idoneo, cessa dal servizio permanente alla data dell'accertamento sanitario ed è collocato, a seconda della idoneità fisica, nell'ausiliaria, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 28-*bis* della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Art. 34.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i limiti di età previsti dal precedente articolo 5, o li raggiungeranno entro un triennio dalla data stessa, senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo, sono trattenuti in servizio fino al compimento di tale anzianità.

Art. 35.

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 36.

Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sostituito con l'articolo 14 della presente legge.

TABELLA ORGANICA

del ruolo ordinario degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Tenenti generali	n.	1
Maggiori generali	»	9
Colonnelli	»	40
Tenenti colonnelli	»	130
Maggiori	»	170
Capitani	»	410
Tenenti e sottotenenti	»	450

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 87.

Ordinamento della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dagli aumenti d'organico stabiliti dalla presente legge, previsto in lire 16.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 ed in lire 269.978.364 per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte con le disponibilità derivanti dalle riduzioni previste negli organici dei tenenti e sottotenenti e dei finanzieri ed allievi finanzieri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva la diversa decorrenza stabilita nell'annessa tabella *B* per l'attuazione dei ruoli organici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA A

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Numero dei posti in organico dalla data di entrata in vigore della legge
UFFICIALI:	
Generale di Divisione	3
Generale di Brigata	9
Colonnello	28
Tenente colonnello	110
Maggiore	130
Capitano	380
Tenente e Sottotenente	500
SOTTUFFICIALI:	
Aiutante di battaglia e Maresciallo maggiore	1.350
Maresciallo capo	1.400
Maresciallo ordinario	1 700
Brigadiere e Vice brigadiere	5.500
TRUPPA:	
Appuntato	3.800
Finanziere e allievo finanziere	25.570

TABELLA B

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Numero dei posti in organico dal 1° luglio 1964
UFFICIALI:	
Generale di Divisione	3
Generale di Brigata	10
Colonnello	30
Tenente colonnello	130
Maggiore	140
Capitano	400
Tenente e Sottotenente	500
SOTTUFFICIALI:	
Aiutante di battaglia e Maresciallo maggiore	1.350
Maresciallo capo	1.400
Maresciallo ordinario	1.700
Brigadiere e Vice brigadiere	5.500
TRUPPA:	
Appuntato	3.800
Finanziere e allievo finanziere	25.570

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 88.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ad acquistare un lotto di terreno per la costruzione di edifici da destinare a sede del Centro di orientamento professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 7, del 29 gennaio 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ha stabilito di acquistare un lotto di terreno, sito in via Diaz del comune di Bergamo, per la costruzione di edifici da destinare a sede del Centro di orientamento professionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad acquistare dal comune di Bergamo un lotto di terreno, di complessivi metri quadrati 1.002,50, sito in via Diaz di quel capoluogo, alle condizioni previste nella deliberazione n. 7, del 29 gennaio 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 164, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 89.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ad acquistare un lotto di terreno in Prato per la costruzione di edifici da destinare a sede di magazzini generali raccordati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio

decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 161, del 27 marzo 1962, e n. 213 del 2 maggio 1961 con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ha stabilito di acquistare un lotto di terreno, sito nell'ambito della stazione ferroviaria di Prato, per la costruzione di edifici da destinare a sede di magazzini generali raccordati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è autorizzata ad acquistare dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Compartimento di Firenze, un lotto di terreno di mq. 10.950, sito nell'ambito della stazione ferroviaria di Prato, alle condizioni previste nelle deliberazioni n. 161, del 27 marzo 1962. e n. 213, del 2 maggio 1961

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 164, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 90.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti ad acquistare tre appezzamenti di terreno per la costruzione di edifici da destinare a sede del mercato del bestiame.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 517, del 20 settembre 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti ha stabilito di acquistare tre appezzamenti di terreno per la costruzione in Chieti di edifici da destinare a sede del mercato del bestiame;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti è autorizzata ad acquistare tre appezzamenti di terreno, situati in località « Madonna delle piane » del comune di Chieti, di complessivi mq. 70.130, di cui mq. 19.120 di proprietà dei signori Muzii Giuseppe, Adelchi e Maria Saveria; mq. 24.790 di proprietà del sig. Mario Ritelli e mq. 26.220 di proprietà del signor Angelo D'Aurelio, alle condizioni previste nella deliberazione n. 517, del 20 settembre 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Cort dei conti, addì 19 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 164, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1962.

Rinnovo ed aumento del contributo del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1573, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Brindisi un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 30 maggio 1950, numero 1837, con il quale il detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato sino a tutto l'esercizio finanziario 1958-59;

Vista la deliberazione n. 61/59 in data 12 ottobre 1959 del Consiglio provinciale di Brindisi, con la quale se ne propone il rinnovo per anni 10 con il contributo annuo, da parte della Provincia, di lire 1.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato al Consorzio di rimboschimento citato nelle premesse viene rinnovato ed aumentato a L. 1.000.000 (unmilione) a decorrere dall'eser-

zio finanziario 1959-60 fino al 1968-69; uguale importo verrà versato dall'Amministrazione provinciale di Brindisi.

Detto contributo sarà prelevato sul cap. 94 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1963
Registro n. 8, foglio n. 354

(1045)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1962.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1963, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione della imposta di successione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge del registro;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione 20 dicembre 1962, n. 3268, con la quale la Commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 2,70 (due e settanta) il coefficiente di aggiornamento, per l'anno 1963, delle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1963 dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e di registro, nella misura di 2,70 (due e settanta).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 158

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1963

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ferrara n. 40506, datata 12 dicembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il dott. De Sanctis Giuseppe, presidente del citato organismo collegiale con il dott. Bonetti Ivan;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Bonetti Ivan è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara quale presidente in sostituzione del dott. De Sanctis Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(949)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1963.

Profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 4 aprile 1955;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 12 dicembre 1956;

Considerato il notevole sviluppo assunto dalle iniziative dirette a conseguire il risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Ritenuta la necessità di integrare le norme vigenti per un più adeguato controllo sanitario degli allevamenti infetti allo scopo di evitare l'indiscriminato commercio degli animali ammalati che rappresenta un pericoloso fattore di diffusione delle predette malattie;

Decreta:

Art. 1.

Gli animali che reagiscono positivamente alle prove della tubercolina, praticate in conformità delle norme di cui al decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 4 aprile 1955, devono essere marcati in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (d. o. s.) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione a for-

ma di « T », iscritto in quadrato avente il lato di cm. 2,3, con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

Art. 2.

Identico contrassegno deve essere impiegato per la marcatura degli animali di cui all'art. 5 del decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 12 dicembre 1956, che detta norme per la profilassi della brucellosi bovina.

Art. 3.

Per la realizzazione dei programmi provinciali di bonifica sanitaria dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina, può provvedersi alla concessione di contributi per l'abbattimento degli animali infetti.

Roma, addì 9 febbraio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(972)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.

Revoca del divieto di caccia e uccellagione della selvaggina migratoria in tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di sentire il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per adottare provvedimenti del genere;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1963 che vieta sino a nuova disposizione l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria in tutto il territorio nazionale a causa delle eccezionali condizioni stagionali;

Viste le proposte dei presidenti delle Giunte provinciali;

Considerato che le condizioni stagionali si avviano verso un graduale miglioramento e che, salvo eventuali recrudescenze delle stesse, non sembra più indispensabile mantenere il particolare divieto assoluto di esercizio della caccia e dell'uccellagione a tutela della selvaggina migratoria;

Decreta:

Il divieto di caccia e di uccellagione alla selvaggina migratoria in tutto il territorio nazionale è revocato a partire dal 1° marzo 1963.

L'esercizio venatorio, pertanto, è consentito da tale data con l'osservanza delle norme emanate dai presidenti delle Giunte provinciali ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, citato nelle premesse.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(1046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Sant'Angelo all'Esca

Con decreto provveditoriale in data 8 febbraio 1963, n. 6461, sono state respinte le opposizioni a firma del dott. Colucci Gaetano e dott. Colucci Benedetto ed è stato approvato il piano di zona del comune di Sant'Angelo all'Esca, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(854)

Approvazione del piano di zona del comune di Montefalcone Valfortore

Con decreto provveditoriale in data 8 febbraio 1963, n. 6462, è stato approvato il piano di zona del comune di Montefalcone Valfortore redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(855)

Approvazione del piano di zona del comune di Ariano Irpino

Con decreto provveditoriale in data 8 febbraio 1963, n. 6463, sono state respinte le opposizioni a firma dei signori Luigi De Magistris e Clara De Magistris maritata Iutonti ed è stato approvato il piano di zona del comune di Ariano Irpino redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(856)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1962, numero 30128/8618, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ventura Alfredo nato in Castiglione a Casauria il 13 gennaio 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 190 riportate in catasto alle particelle numeri 506 parte e 574-*u* del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 502 e 501.

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1962, numero 30129/8617, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scardetta Donato, nato in Nocciano il 21 maggio 1902, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estesa mq. 230 riportata in catasto alle particelle numeri 574-*t* e 557-*e* e parte delle strade del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 478.

(908)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1963, n. 34952/9153, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Suriani Angelo, nato in Atessa il 28 maggio 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2345 riportate in catasto alle particelle numeri 157 parte, 159 parte, 111-*b g*, 111 *b z e* 111-*d a* del foglio di mappa n. 21 ed alle particelle numeri 168-*a*, 168-*i* e 168-*u* del foglio di mappa n. 22 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 608, 609, 610-*a* e 610-*b*.

(909)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case economiche fra ex combattenti - Carso », con sede in Genova-Sestri.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1963, i poteri conferiti al dott. Giuseppe De Sanctis, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case economiche fra ex combattenti Carso », *con sede in Genova-Sestri, sono stati prorogati* dal 6 febbraio al 6 agosto 1963.

(951)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1963, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 31 gennaio al 31 luglio 1963.

(952)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Latteria sociale agricola di San Vito », con sede in San Vito di Cadore (Belluno), e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 febbraio 1963, la gestione commissariale della Società cooperativa « Latteria sociale agricola di San Vito », con sede in San Vito di Cadore (Belluno), è stata prorogata dal 12 gennaio al 12 luglio 1963. Dall'11 febbraio 1963 il rag. Candido De Martin è *stato nominato commissario* governativo della Cooperativa in sostituzione del rag. Gustavo Bottazzi.

(953)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1963 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 31 gennaio al 31 luglio 1963.

(954)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa - C.O.S.M.A.T. - Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 gennaio 1963, i poteri conferiti al sig. Antonio Passeggio, commissario governativo della Società cooperativa C.O.S.M.A.T Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 26 gennaio al 26 luglio 1963.

(955)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a duecento posti di aiuto applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1961.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1961, n. 453, registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1961, registro n. 43 Ufficio riscontri ferrovie, foglio n. 372, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 76 del 2 ottobre 1961, n. 209 del 4 aprile 1962 e n. 234 del 29 maggio 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per lo espletamento del citato concorso;

Delibera:

Il segretario capo Coli rag. Sergio, è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di stenotipia.

Roma, addì 4 febbraio 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(1016)

Sostituzione di un componente e nomina di due membri aggregati della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a duecento posti di aiuto applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1961.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1961, n. 453, registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1961, registro n. 43 Ufficio riscontri ferrovie, *foglio n.* 372, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 76 del 2 ottobre 1961, n. 209 del 4 aprile 1962 e n. 234 del 29 maggio 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per lo espletamento del citato concorso;

Delibera:

Art. 1.

L'ispettore capo Giaffei dott. Mario è nominato membro della 1ª Sottocommissione esaminatrice del concorso a duecento posti di aiuto applicato in prova citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo a. r. Liberati Antonio, dimissionario per motivi di salute.

Art. 2.

L'ispettore capo Piergiovanni dott. Piero e l'ispettore principale Margio dott. Alberto sono nominati membri aggregati della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative, rispettivamente per la stenografia e per le lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Roma, addì 18 gennaio 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(1017)

Sostituzione di un membro della Sottocommissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a duecento posti di aiuto applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1961.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1961, n. 453, registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1961, registro n. 43 Ufficio riscontri ferrovie, foglio n. 372, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 76 del 2 ottobre 1961, n. 209 del 4 aprile 1962 e n. 234 del 29 maggio 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per lo espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Di Benedetto dott. Antonino è nominato membro della 5ª Sottocommissione esaminatrice del concorso a duecento posti di aiuto applicato in prova citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo Utzeri dottor Antonio, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(1018)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1962, registro n. 11, foglio n. 136, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1962, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 20, 21 e 22 marzo 1963, alle ore 8, e quelle facoltative di lingue estere presso il Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, nei giorni 23, 25 e 26 marzo 1963, alle ore 8.

(1057)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli per il conferimento del posto di capo dell'Ufficio cifra e telegrafo (carriera esecutiva)

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1539, con il quale venne istituito un posto di capo dell'Ufficio cifra e telegrafo presso l'allora Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, con il quale è stato istituito il Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente la istituzione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 1, Commercio estero, foglio n. 41, con il quale il rag. Ventriglia Vittorio, già capo dell'Ufficio cifra e telegrafo, è stato cancellato dai ruoli del personale di questo Ministero, a seguito del di lui trasferimento nei ruoli del Ministero del tesoro;

Ritenuto doversi pertanto indire un concorso per titoli per il conferimento del ripetuto posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento del posto di capo dell'Ufficio cifra e telegrafo (carriera esecutiva coeff. 271 e 325).

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato con almeno 15 anni di servizio che dimostrino una specifica idoneità al posto.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire alla Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario apposto dalla predetta Direzione generale.

Art. 4.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio di cui sono in possesso;

c) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'Ufficio presso il quale attualmente prestano servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà inoltre essere indicato il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata dal capo dell'Ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio, ovvero autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) curriculum documentato dal quale emergano gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le benemerenze militari e le altre attività esercitate;

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato matricolare civile.

Art. 6.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice, che sarà costituita con successivo decreto a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la quale stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione degli aspiranti con determinazione dei relativi punteggi massimi e minimi.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito in base al punteggio ottenuto dai singoli candidati.

Sarà dichiarato vincitore il concorrente primo classificato nella predetta graduatoria. Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e per la nomina e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore dovrà far pervenire alla Direzione generale del personale del Ministero, entro il termine di giorni 30 dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito:

1) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciato a norma delle vigenti leggi sul bollo in data non anteriore a un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

2) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito suindicata, da un medico militare o provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui è in possesso.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato capo dell'Ufficio cifra e telegrafo (coeff. 271) e assunto in servizio con il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica di archivista capo.

Art. 10.

Per ciò che non è espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1963

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1963
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 70. — MEROLLA

(1058)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Alessandria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Alessandria;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Alessandria, nell'ordine appresso indicato:

1. Romano dott. Antonio	punti	90,26	su 132
2. Roccella dott. Davide	»	89,37	»
3. Ferro dott. Girolamo	»	88,54	»
4. Menduni dott. Attilio	»	88,36	»
5. Vucusa dott. Riccardo	»	87,46	»
6. Davì dott. Guido	»	84,66	»
7. Pianigiani dott. Quintilio	»	83,76	»
8. Rianò dott. Enrico	»	83,18	»
9. Succi-Cimentini dott. Flobert	»	83,08	»
10. Gaetti dott. Giuseppe	»	81,75	»
11. Merolli dott. Rocco	»	81,62	»
12. Di Palma dott. Leucio	»	81,45	»
13. Zaffarano dott. Michele	»	80,82	»
14. Russo Francesco	»	80,50	»
15. Salvati dott. Arnaldo	»	80,36	»
16. Campanelli dott. Giovanni	»	79,91	»
17. Tossi dott. Carlo	»	78,69	»
18. Giambitto dott. Giuseppe	»	77,27	»
19. Zuanni dott. Federico	»	76,92	»
20. Di Pela dott. Giovannangelo	»	76,05	»
21. Bonasia dott. Michele	»	75,54	»
22. Scolari Mario	»	75,51	»
23. Silvano dott. Guido	»	74,60	»
24. Pasqualis dott. Marcello	»	74,42	»
25. Di Conza dott. Beniamino	»	73,55	»
26. Di Santo dott. Angelo	»	72,50	»
27. Mangano dott. Gaetano	»	71,81	»
28. Nobile Cosimo	»	71 —	»
29. Napolino dott. Francesco	»	69,86	»
30. Aiello dott. Salvatore	»	69,79	»
31. Lauria dott. Giuseppe	»	69,68	»
32. Facciolo dott. Francesco P.	»	69,50	»
33. Lupo dott. Giuseppe	»	66,75	»
34. Molinari dott. Ludovico	»	65,60	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(1019)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2827 del 6 novembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto, bandito con decreto n. 273 del 29 gennaio 1962;

Visto il proprio decreto n. 2828 del 6 novembre 1962, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Bartomioli ed altri si è resa vacante la condotta medica consorziale di Acquacanina-Bolognola;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ferrini Enzo è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Acquacanina-Bolognola in sostituzione del dott. Bartomioli Dionisio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 5 febbraio 1963

Il medico provinciale: BORROMEI

(805)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1700 in data 30 maggio 1962, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso costituita con decreto n. 3464, in data 19 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e di questo Ufficio sanitario provinciale;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa

1. Ginocchio Tullio	punti	49,41
2. Bustichi Mario	»	48,83
3. Dini Pier Luigi	»	47,99
4. Ferrari Aurelio	»	46,63
5. Iannucci Antonio	»	45,14

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 13 febbraio 1963

Il medico provinciale: SALVADORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 517, del 13 febbraio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti nei comuni di Maissana e Framura bandito con decreto n. 1700, del 30 maggio 1962;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Ginocchio Tullio: Maissana;

2) Bustichi Mario: Framura.

I sindaci di Maissana e Framura sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 13 febbraio 1963

Il medico provinciale: SALVADORI

(1037)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7309 del 30 novembre 1962, con cui veniva approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso a tre posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 25647 dell'11 dicembre 1962, con cui veniva dichiarata vincitrice per la sede di Calvizzano l'ostetrica Sarno Angela;

Considerato che la stessa non ha assunto servizio nei termini di legge e che è da ritenersi rinunziataria a tutti gli effetti;

Visto le domande delle candidate con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Considerato che l'ostetrica Pizzoli Amalia segue in graduatoria la rinunziataria;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Pizzoli Amalia è dichiarata vincitrice della sede di Calvizzano a seguito di rinunzia di altra candidata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 12 febbraio 1963

Il medico provinciale: TECCE

(1023)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2968, dell'11 settembre 1962 e n. 2968/1 del 15 ottobre 1962, con i quali venivano assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Rieti alla data del 20 ottobre 1960 ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreti del medico provinciale n. 2672, del 25 luglio 1960 e del 20 ottobre 1960;

Considerato che, a seguito della rinunzia di alcuni vincitori occorre modificare il predetto decreto di assegnazione;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi preferenziali;

Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinunzia dei candidati stessi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottosegnato sanitario, a seguito di rinunzia dei concorrenti che lo precedono nella graduatoria in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica sottosegnata:

Servilli Gianfranco: Nespolo.

Il sindaco del comune di Nespolo è incaricato per la parte di competenza della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Comune predetto e all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rieti.

Rieti, addì 5 febbraio 1963

Il medico provinciale: DE SENA

(830)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo - direttore del pubblico macello di Foggia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1962, che annulla la procedura del concorso al posto di veterinario capo direttore del pubblico macello di Foggia, bandito con decreto prefettizio n. 3163 del 6 maggio 1949;

Considerato che dei componenti la Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità n. 20431.2/8406 del 17 aprile 1950, il presidente dott. Francesco Puglisi ed il segretario dott. Tullio Fares sono stati trasferiti in altra sede, il veterinario provinciale dott. Pasquale Pagnozzi è deceduto, i professori Cataldo Colella e Bruno Moretti hanno declinato l'incarico per motivi di salute;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione dei suddetti componenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 8 ed 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo direttore del pubblico macello di Foggia, bandito con decreto prefettizio n. 3163 del 6 maggio 1949, è ricostituita come segue:

Presidente:

Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Veneziano dott. Leonardo, veterinario condotto.

Segretario:

Scarlato dott. Renato, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia.

Foggia, addì 14 febbraio 1963

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(996)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.